



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

SOSTITUTO PROCURATORE

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 20F/2017

GIAMPIERO PEROTTO

1. Con un esposto alla Procura Federale del 6 Novembre 2017 l'Avv. Marco Soletto ha denunciato il comportamento tenuto dal Sig. Giampiero Perotto, in occasione di una competizione cui ambedue avevano partecipato il 28.09.2017 presso il Golf Club Villa Paradiso, considerando tale comportamento "non conforme al rispetto delle regole comportamentali e regolamentari che un Giudice Arbitro (come è il Perotto n.d.r.) dovrebbe conservare in rappresentanza della F.I.G."

Le ragioni di tale denuncia sono esplicitate nell'esposto con il quale Soletto riassume l'andamento della gara nel corso della quale Perotto avrebbe assunto un atteggiamento molto saccente ed irrispettoso nei confronti del resto del gruppo, a comprova di che sono stati citati dal denunciante alcuni episodi.

L'esposto prosegue ricordando che Perotto non comunicava la sua funzione in ambito F.I.G. se non quasi al termine (buca 17).

I contrasti nella gara, secondo Soletto, avrebbero ingenerato nel Perotto un risentimento personale nei confronti di Soletto e "*tale da spingerlo ad avanzare una denuncia del tutto infondata e per certi versi inaspettata*".

Afferma infatti Soletto che solo in data 02.10.2017 (sottolineatura all'origine) Perotto avanzava una denuncia priva di elementi probatori, per aver compiuto due buche (11 e 14) in 7 colpi anziché in quelli da Soletto dichiarati fatti, ovvero 6.

Da ciò partiva un procedimento nel quale Soletto presentava dichiarazioni testimoniali degli altri due giocatori (Barattini e Bianchi) cui seguiva l'udienza del 24.10.10 davanti il Giudice Sportivo che, in data 31.10, assolveva Soletto dall'addebito.

La denuncia Soletto elenca ai punti a) a n) tutte le ragioni a supporto della propria posizione ovvero l'invocato comportamento illecito di Perotto.

2. In data 14 Novembre 2017, a seguito di delega del Procuratore, il sottoscritto Sostituto ha invitato Perotto a far avere proprie deduzioni e difese e rendersi disponibile a essere interrogato.

Dopo alcuni scambi preliminari, Perotto ha presentato proprie deduzioni corredate da dichiarazione testimoniale di Bruno Panzeri, e dal proprio curriculum.

In data 30 Novembre il sottoscritto ha chiesto gli atti del procedimento svolto davanti il Giudice Sportivo, ricevendoli subito dopo.

3. Gli atti del procedimento testé citato consistono in documentazione che conviene esaminare.

(a) Il rapporto informativo redatto da Perotto contiene una ricostruzione dettagliata dei colpi delle due buche.

Vi si afferma che Perotto vide i risultati da casa propria e constatando che Soletto aveva vinto la gara e ha quindi controllato il risultato buca per buca.

Perotto, dopo aver addebitato a sé il fatto di non aver contestato prima (perché i giocatori non dichiaravano i colpi a fine gara e non rispettavano alla partenza successiva, l'ordine dei risultati) ricostruisce alcuni episodi (in modo ben diverso da Soletto a giustificazione anche, del clima creatosi).

Infine, afferma che i giocatori sono stati sentiti dall'arbitro Panzeri e che i due altri componenti hanno dichiarato di non ricordare perché concentrati sul loro gioco, mentre Soletto ha confermato il suo risultato dichiarato.

(b) La versione del Sig. Panzeri è in realtà contenuta nel rapporto informativo del Presidente della Commissione Sportiva e afferma testualmente "*entrambi (gli altri due giocatori n.d.r.) non sono stati in grado di ricostruire le buche messe in dubbio*".

(c) Il Giudice Sportivo in data 3.10 ha fissato l'udienza del 24.10 peraltro prevedendo che in caso di richiesta di decreto sanzionatorio, il Giudice avrebbe disposto la sospensione dalle gare per 12 mesi.

(d) Soletto peraltro ha presentato una propria memoria difensiva il 9.10 nella quale ha evidenziato i seguenti aspetti:

(i) lo score non presentava alterazioni, modifiche o cancellazioni

(ii) lo score è stato controllato dal marcatore Barattini che nulla ha eccepito

(iii) Perotto ha dichiarato che si limitava a controllare il giocatore di cui era marcatore cioè Bianchi

(iv) la ricostruzione della buca 11 di Perotto così fantasiosa, poiché avrebbe comportato che con il secondo colpo fece solo 60 metri di distanza, mentre in realtà (usando un bastone ibrido e non un ferro come supposto) ne compì molti di più

(v) tutti dichiaravano i colpi a fine buca

(vi) Barattini non compì alcuna irregolarità alla buca 2

(vii) alla buca 5 la contestazione Perotto si rivelava non corretta

4. All'udienza del 24.10 al Giudice venivano esibite le testimonianze di Claudio Bianchi (e-mail 4.10 a Soletto) e nota, priva di data, ma corredata da schizzo con data 4.10, di Davide Barattini.

Il Giudice, sentito anche Soletto, considerata la sussistenza di dichiarazioni “configgenti ma molto dettagliate”, faceva alcune considerazioni empiriche sulla dinamica dei colpi, osservava peraltro che:

“Ma detto criterio empirico, naturalmente, non può essere sufficiente a basare il giudizio soprattutto ove si tratti di ricostruzione in assoluta buona fede fatta da un giocatore che per essere anche arbitro deve necessariamente aver ponderato la propria dichiarazione”.

Quindi, rilevata l'inconciliabilità delle contrapposte ricostruzioni, assolveva Soletto dagli addebiti dichiarando che *“la prova dell'illecito sportivo risulta contraddittoria e insufficiente, e conseguentemente che il fatto non sussiste”.*

5. Con le proprie deduzioni difensive Perotto contesta dettagliatamente la versione fornita da Soletto e dai due testi, ma prima di esaminarla vale la pena di valutare il suo C.V.

Perotto è Arbitro di Primo Livello F.I.G. dal 2007 ed è passato a Secondo Livello nel 2008 e ad Arbitro Nazionale nel 2012 e in tale funzione ha svolto l'attività in innumerevoli tornei nazionali e internazionali.

Occorre dunque, ancor prima di esaminare i fatti, domandarsi se in tale veste possa concepirsi che Egli abbia ordito una falsa denuncia nei confronti di un altro giocatore, esponendosi ad un'accusa di grave slealtà sportiva tale da minare la Sua carriera.

Perché questo va chiarito: una erronea denuncia in buona fede non basterebbe a fondare un addebito come quello che muove Soletto, secondo il quale Perotto, mosso da risentimento personale, ha consumato una vendetta postuma.

Lo stesso Giudice Territoriale, posto di fronte alle testimonianze così dettagliate degli altri testi, si è guardato bene dall'assolvere interamente Soletto: è vero che afferma che "il fatto non sussiste" ma questa formula è contraddittoria con la precedente pronuncia di prova insufficiente.

E correttamente, del resto, Egli afferma che la ricostruzione Perotto (è) "in assoluta buona fede fatta da un giocatore che per essere anche Arbitro deve necessariamente aver ponderato la propria dichiarazione".

E qui ci si potrebbe fermare.

6. Tuttavia il merito degli addebiti mossi a Perotto suscita non poche né lievi perplessità.

La dichiarazione di Panzeri (autografa e non riportata da terzi)

(i) smentisce Soletto sull'episodio della buca 5

(ii) lo smentisce circa un presunto clima avvelenato nel corso della gara

(iii) dichiara che in tanti (27) anni di attività fra le dispute viste (mai ne ha visto una) "con tanto livore verso un altro giocatore come nel caso di Soletto verso Perotto".

(iv) afferma che Perotto denunciò il fatto il giorno successivo (30/9 non 2/10 data del rapporto scritto)

(v) afferma che i 2 testi hanno dichiarato (a lui e alla Segreteria) che non erano in grado di ricordare nulla e cioè è avvenuto l'1/10 o il 2/10.

7. Ora, a fronte di questa ultima affermazione non può non sollevarsi dubbio sulla dichiarazione Barattini.

Questi presenta addirittura uno schema ricostruttivo dei colpi effettuati, peraltro senza commenti e si esprime poi sugli episodi contestati nel corso della gara, sul clima creatosi per affermare *“credo che questo episodio sia determinante per ricostruire quelli che potrebbero essere stati i motivi sottesi della denuncia”*.

D'altro canto, Bianchi, esponendosi meno, dichiara di non poter ricostruire le buche, ma a denunciare anch'egli il clima creatosi.

Nessun addebito si intende muovere ai due testi, ma certo le loro dichiarazioni (specie quella di Barattini sulle due buche) confliggono con altri fatti e le loro precedenti dichiarazioni e non possono assolutamente essere prese a fondamento di alcuna decisione, così come ha fatto del resto il Giudice Sportivo.

8. La memoria di Perotto è molto articolata:

- (i)** smentisce con dovizia di particolari la circostanza dell'episodio della buca 5 e della buca 2
- (ii)** si dilunga sulle ragioni e dinamica della sua denuncia di illecito
- (iii)** denuncia la falsità di varie affermazioni di Soletto.

9. Perotto è stato sentito in conferenza telefonica dal sottoscritto Sostituto e ha fornito le proprie ulteriori spiegazioni.

Vale in particolare ricordare che

- (i)** il controllo degli score alla sera è stato fatto per verificare il proprio risultato
- (ii)** accertato il risultato di Soletto ha subito avuto dubbi per la sensazione che tale giocatore non potesse aver conseguito un simile risultato; da ciò il controllo score
- (iii)** l'indomani Perotto è ritornato sul campo per rivedere mentalmente le due buche e confermarsi nella ricostruzione
- (iv)** Perotto ha fornito una dettagliata descrizione e spiegazione del risultato
- (v)** Perotto non ha contestato immediatamente il risultato per il motivo che Soletto non dichiarava a fine buca il risultato e non poteva perciò Perotto, sapere se fosse riportato nello score quello corretto.

Sussistono quindi numerosi, convergenti e convincenti ragioni per ritenere infondata, e per il vero censurabile la denuncia dell'Avv. Soletto.

P.Q.M.

Visto l'art. 66.2 Regolamento di Giustizia

ARCHIVIA

Il procedimento per infondatezza della denuncia e notizia del reato.

Genova, 3 Gennaio 2018

Il Sostituto Procuratore Federale

Avv. Francesco Siccardi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Siccardi', with a long horizontal flourish underneath.